



COMUNE DI MISTERBIANCO

REGOLAMENTO

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ART. 31, C. 4BIS DEL DPR 380/2001, DA COMMINARE A SEGUITO DELLA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2018

SOMMARIO:

Art. 1 - Oggetto del regolamento;

Art. 2 - Ambito di applicazione;

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni;

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate;

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento;

Art. 6 - Destinazione dei proventi.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Oggetto del presente regolamento è la individuazione dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001, così come recepito dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire le opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali.

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni.

Il comma 4bis, dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inosservanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 Euro e 20.000,00 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così definite ed individuate dal presente regolamento:

"SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE DI ABUSI EDILIZI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI."

- 1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie e volume:**
2.000,00 €. (diconsi duemila Euro).

2) Interventi che hanno comportato un aumento di superficie lorda:

100,00 €/mq. (diconsi cento Euro al metro quadro di superficie lorda). Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

3) Interventi che hanno comportato un aumento di volume:

30,00 €/mc. v.p.p. (diconsi trenta Euro al metro cubo di volume vuoto per pieno). Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

4) Interventi che hanno comportato aumento di volume e di superficie:

il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3. Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

5) Interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27, comma 2, DPR n. 3080/2001 e s.m.i. ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Si applica la sanzione massima, indipendentemente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate, di 20.000,00 Euro.

Art. 4 – Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.

Per eventuali interventi edilizi abusivi non compresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile di Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile del Settore.

Art. 5 – Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento.

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai precedenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore "Polizia

Municipale e Sportello Antiabusivismo Edilizio” e successivamente notificato all’interessato.

È ammessa la rateizzazione degli importi dovuti, in numero sette rate semestrali, di cui la prima da versare al momento della richiesta di rateizzazione, maggiorando le sei rate residue degli interessi legali. La predetta rateizzazione potrà essere concessa a richiesta dell’interessato che dichiara di trovarsi in condizioni economiche disagiate, previa presentazione di idonee garanzie finanziarie a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciate da imprese di assicurazione che garantisca l’importo da versare.

Il debito residuo potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento delle residue rate senza interessi.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica della sanzione, si procederà all’avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute gravate dagli ulteriori interessi legali ed oneri previsti per legge.

Art. 6 – Destinazione dei proventi.

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4ter, del DPR n. 380/2001, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione delle opere abusive e rimessa in pristino delle aree residue nonché per l’acquisizione di attrezzature e aree destinate a verde pubblico.